

ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE Ex D.L. n.96/2001

- “OMISSIS illustra al Consiglio i punti salienti del parere reso dal CNF il 25 giugno 2009 con riguardo ai criteri da adottare per l’iscrizione degli avvocati stabiliti nell’apposita Sezione Speciale ai sensi del D. lvo 2001 n. 96, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II - 29 gennaio 2009, C – 311/06. Il Consiglio,
- esaminato il parere del CNF;
 - esaminata la sentenza della Corte di Giustizia;
 - esaminata la normativa vigente;
- delibera che i professionisti che richiedano l’iscrizione nella Sezione Speciale ex art. 6 D.lvo 2001 n.96 presentino, oltre alla documentazione già richiesta, il certificato di compiuta pratica ottenuto in Italia; gli attestati dell’Università dello Stato membro che comprovino il percorso accademico documentazione relativa ad eventuali esperienze professionali svolte nello Stato membro. Il Consiglio, comunque, si riserva di esaminare singolarmente ogni domanda con particolare attenzione al percorso accademico e/o attività professionale svolti.”

(seduta 21.07.2009)

- “Sentita la relazione de OMISSIS , facendo seguito alla propria precedente delibera in data 11.11.2010 in cui, completata l’audizione” dell’istante “ex art.6 D.L. n.96/2001, il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, aveva rinviato ogni decisione all’esito della seduta dell’Unione Regionale avente all’OdG anche la problematica inerente le iscrizioni ex D.L. n.96/2001, sentita la relazione de OMISSIS in merito all’esito della citata riunione, delibera OMISSIS come appresso :
- Vista la domanda di iscrizione all’Albo Avvocati – Sezione Speciale D.L. 02.02.2001 n. 96 presentata in data 19 10.2010 da OMISSIS ;
- Vista la documentazione allegata all’istanza ;
- Preso atto di quanto dall’istante dichiarato in sede di audizione ex art.6 D.L. n.96/2001 in data 11.11.2010, di cui al separato verbale;
- Vista la direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ivi compresi i “Considerando” nn.1, 3, 4, 5, 11, 12 miranti a garantire che coloro che abbiano acquisito una qualifica professionale nello loro Stato di origine, possano esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo (cfr.Considerando n.3), ma che nel contempo non esoneri il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato Membro (cfr. Considerando n.3 fine);
- Visto il diritto, ivi riconosciuto a ciascuno Stato membro, di “continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio” (cfr. Considerando n.5) e l’opportunità, ivi ribadita, che ogni Stato membro ospitante nel regolamentare una professione “sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede” (cfr. Considerando n.11);
- Tenuto conto che “i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della predetta direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di avere ottenuto qualifiche professionali aggiuntive nello Stato membro ospitante” (cfr.Considerando n.12);
- Visto il D.Lgs. n.206/2007 e l’art.4 dello stesso in forza del quale “non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro”;
- Visto l’art.6 D.Lgs. n.96 /2001 ed i requisiti dal medesimo previsti ;
- Viste le pronunce della Corte di Giustizia Europa II Sez. (decisione del 29.01.2009, 311/06) e del Consiglio di Stato IV Sezione (n. 7496 del 30.11.2009);
- Visto il Parere in proposito espresso dal Consiglio Nazionale Forense in data 25.06.2009 (n. 17);
- Vista la propria precedente delibera, assunta da questo Consiglio in data 21.07.2009;
- Ritenendo imprescindibile il principio del divieto di abuso del diritto comunitario così come di quello che la giurisprudenza indica come “gioco degli specchi” o “riconoscimento di 2° grado”;
- Considerato che l’istante, cittadina italiana, residente in Italia, non risulta che nel corso delle procedure di riconoscimento svolte abbia in concreto aumentato la propria formazione accademica mentre l’omologazione ottenuta in Spagna non risulta abbia attestato alcuna qualifica supplementare ;
- Visto che la stessa non risulta avere svolto alcuna attività professionale all’estero che ne abbia in alcun modo aumentato la relativa esperienza;

considerato che, in difetto di quanto sopra, non può eludersi il rischio che il ricorso alle garanzie previste nella normativa comunitaria consenta di agevolare il fine elusivo del tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, che nel nostro ordinamento riveste una particolare importanza rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alla professione forense in diretta applicazione della tutela del diritto di difesa consacrato dall'art. 24 Cost.,

P.Q.M

rigetta la domanda de OMISSIS avente ad oggetto l'iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Sassari.

Avvisa che nel termine di giorni venti dalla notificazione della presente delibera è possibile presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense secondo le modalità di cui all'art.31 R.D. n.1578/1933 convertito, con modificazioni, dalla legge n.36 del 1934 e successive modificazioni.

Si notificchi all'interessata ed al Procuratore della Repubblica.”

(Seduta 18.11.2010)

- “ Completata l'audizione de OMISSIS ex art.6 D.L. n.96/2001, sentita la relazione de OMISSIS , il Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, delibera all'unanimità come appresso :
- Vista la domanda di iscrizione all'Albo Avvocati – Sezione Speciale D.L. 02.02.2001 n. 96 presentata OMISSIS ;
- Vista la documentazione allegata all'istanza ;
- Preso atto di quanto dall'istante dichiarato in sede di audizione ex art.6 D.L. n.96/2001 in data 17.02.2011, di cui al separato verbale;
- Vista la direttiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ivi compresi i “Considerando” nn.1, 3, 4, 5, 11, 12 miranti a garantire che coloro che abbiano acquisito una qualifica professionale nello loro Stato di origine, possano esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo (cfr. Considerando n.3), ma che nel contempo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato Membro (cfr. Considerando n.3 fine);
- Visto il diritto, ivi riconosciuto a ciascuno Stato membro, di *“continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul suo territorio”* (cfr. Considerando n.5) e l'opportunità, ivi ribadita, che ogni Stato membro ospitante nel regolamentare una professione *“sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede”* (cfr. Considerando n.11);
- Tenuto conto che *“i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della predetta direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di avere ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante”* (cfr. Considerando n.12);
- Vista la Direttiva n.89/48 e considerato come *l'art.3 della stessa non osti acchè lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente provi il possesso di un'esperienza professionale avente le caratteristiche di cui alla lettera a) del medesimo articolo o compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni o si sottoponga a una prova attitudinale*, in presenza di una professione il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività (cfr. sentenza 22.12.2010 Corte di Giustizia Europa IV Sezione ,capo 39);
- Visto il D.Lgs. n.206/2007 e l'art.4 dello stesso in forza del quale *“non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro”*;
- Visto l'art.6 D.Lgs. n.96 /2001 ed i requisiti dal medesimo previsti ;
- Viste le pronunce della Corte di Giustizia Europa II Sez. (decisione del 29.01.2009, 311/06), del Consiglio di Stato IV Sezione (n. 7496 del 30.11.2009) e da ultimo della Corte di Giustizia Europa IV Sezione (sentenza 22.12.2010) che tra l'altro ha ricordato che lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere quanto previsto dall'art.4 della Direttiva 21.12.1988 89/48/CEE, debba prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma della predetta disposizione ;
- Visto il Parere in proposito espresso dal Consiglio Nazionale Forense in data 25.06.2009 (n. 17);
- Vista la propria precedente delibera in data 21.07.2009;
- Ritenendo imprescindibile il principio del divieto di abuso del diritto comunitario così come di quello che la giurisprudenza indica come “gioco degli specchi” o “riconoscimento di 2° grado”;

Considerato che l'istante, cittadina italiana, residente in Italia, non risulta che nel corso delle procedure di riconoscimento svolte abbia in concreto aumentato la propria formazione accademica mentre l'omologazione ottenuta in Spagna non risulta abbia attestato alcuna qualifica supplementare ;

Visto che la stessa non risulta avere svolto una attività professionale all'estero che, in maniera rilevante ai fini in oggetto, ne abbia aumentato la relativa esperienza;

Considerato che, in difetto di quanto sopra, non può eludersi il rischio che il ricorso alle garanzie previste nella normativa comunitaria consenta di agevolare il fine elusivo del tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, che nel nostro ordinamento riveste una particolare importanza rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alla professione forense in diretta applicazione della tutela del diritto di difesa consacrato dall'art. 24 Cost.;

Non sussistendo ragioni per discostarsi dall'orientamento sino ad oggi assunto ;

P.Q.M.

rigetta la domanda de OMISSIS avente ad oggetto l'iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Sassari.

Avvisa che nel termine di giorni venti dalla notificazione della presente delibera è possibile presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense secondo le modalità di cui all'art.31 R.D. n.1578/1933 convertito, con modificazioni, dalla legge n.36 del 1934 e successive modificazioni. Si notifici all'interessata ed al Procuratore della Repubblica.”
(seduta 17.02.2011)

Il Consigliere Segretario
Avv. Silvio Zicconi

Il Presidente
Avv. Francesco Milia